

Repertorio n. 5743

Raccolta n. 3723

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"1 Caffè Onlus"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno sedici del mese di giugno alle ore diciassette

(16-06-2026 h. 17:00)

in Torino, nel mio studio di Corso Matteotti numero cinquanta-cinque.

Avanti a me Avv. Francesca Ballatore, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, sono presenti i signori:

SAVIO Beniamino, nato a Torino il 25 aprile 1978, domiciliato per la carica in Torino, via Prati n. 2 d, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della associazione:

"1 Caffè Onlus", con sede in Torino, via Prati n. 2 d, codice fiscale numero 97747130017, costituita con atto ricevuto dal Notaio Paolo Bonomo di Torino il 17 ottobre 2011, rep n. 35221/18268, registrato a Torino 3 il 24 ottobre 2011 al n. 14944.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della suddetta associazione, convocata in questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dello statuto dell'associazione, ai fini dell'art. 101, comma 2 Codice del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117;

- deliberazioni inerenti e conseguenti.

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e di Statuto, nonchè per unanime decisione degli intervenuti, il sopra generalizzato comparente signor SAVIO Beniamino, il quale

Constatato e dato atto:

- che il Consiglio Direttivo è presente nella sua persona ed in persona del Consigliere signor MAZZA MIDANA Pietro, nato a Torino il 6 settembre 1975; mentre risulta assente giustificato il consigliere signor ARGENTERO Luca, nato a Torino il 12 aprile 1978, il quale ha dichiarato con comunicazione scritta allegata agli atti sociali di essere informato e favorevole alla trattazione dell'ordine del giorno;

- che sono presenti e rappresentati, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto, tutti i soci dell'associazione nelle persone di esso comparente Codice fiscale SVA BMN 78D25 L219V, nonchè dei soci signori:

* MAZZA MIDANA Pietro, sopra generalizzato, codice fiscale MZZ PTR 75P06 L219I;

Registrato a
TORINO 1
il 18/06/2026
n. 33035
Serie 1T
Euro //



Firmato digitalmente da FRANCESCA BALLATORE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI TORINO:80083440018

* ARGENTERO Luca, sopra generalizzato, codice fiscale RGN LCU 78D12 L219Q, in persona del delegato signor MAZZA MIDANA Pietro;

* BELLESSO Silvia, nata a Galliate (NO) il 21 giugno 1975, codice fiscale BLL SLV 75H61 D872H, in persona del delegato signor MAZZA MIDANA Pietro;

* ARGENTERO Francesca, nata a Torino il 22 agosto 1981, codice fiscale RGN FNC 81M62 L219S, in persona del delegato signor MAZZA MIDANA Pietro;

* FINI Federica, nata a Torino il 13 gennaio 1982, codice fiscale FNI FRC 82A53 L219C, in persona del delegato signor SAVIO Beniamino;

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché la regolarità delle deleghe;

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto mediante avvisi di convocazione in data 1° giugno 2026 inviati agli aventi diritto, e che comunque tutti i presenti in proprio o per delega si dichiarano edotti sugli argomenti di cui all'ordine del giorno accettandone la discussione;

dichiara

pertanto la presente assemblea straordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda all'Assemblea le già intervenute modifiche dello statuto associativo con verbale in data 4 marzo 2026, con assunzione tra l'altro della denominazione integrata con l'acronimo ETS, con efficacia subordinata all'iscrizione nel RUNTS, ai fini dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS, con conseguente presentazione dell'istanza di iscrizione protocollata in data 19 marzo 2026 al n. 7051/A2202B, successivamente alla quale l'Ente competente ha richiesto alcune modifiche dello statuto associativo al fine del completamento del procedimento di iscrizione.

Il Presidente illustra pertanto le modifiche statutarie richieste degli artt. 19 (diciannove), 21 (ventuno) e 23 (ventitre) in materia di assemblea, diritti di intervento e voto nella stessa e sue maggioranze deliberative.

Il Presidente informa infine l'assemblea che l'odierna deliberazione verrà assunta con voto verbale espresso.

Apertasi quindi la seduta, dopo esaustiva discussione sugli argomenti di cui all'ordine del giorno, l'assemblea, preso atto della proposta illustrata dal Presidente, all'unanimità

delibera

- di modificare gli articoli 19 (diciannove), 21 (ventuno) e 23 (ventitre) dello statuto approvato in data 4 marzo 2026, approvandone il seguente nuovo testo:

"ART. 19. - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - Gli associati sono convocati in Assemblea dal Presidente almeno una volta



all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale;"

"ART. 21. - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma scritta.

Ciascun associato ha inderogabilmente diritto al voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega in forma scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato non può ricevere deleghe da oltre tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e da oltre cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché con mezzi che consentano di accertare l'identità e la legittimazione dell'Associato e sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;"

"ART. 23. - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile";

- di approvare, articolo per articolo e così nel suo complesso, il testo dello Statuto come sopra modificato, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 117/2017, confermando altresì l'assunzione della denominazione integrata con l'acronimo ETS con efficacia subordinata all'iscrizione nel RUNTS; dando atto che allo stesso termine è subordinata la cessazione di efficacia delle attuali clausole statutarie an-



cora rese necessarie fino al completamento dell'iscrizione al RUNTS per l'adesione al regime Onlus ma che diventeranno incompatibili con la disciplina degli ETS;

testo di statuto che previa vidimazione del comparente e di me Notaio, si allega al presente verbale sotto **la lettera A)**, per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente che dichiara di ben conoscerlo;

- di dare mandato sin d'ora al Presidente del Consiglio Direttivo signor SAVIO Beniamino di porre in essere tutti gli adempimenti e le formalità richieste per la suddetta iscrizione dell'Associazione in qualità di Ente del terzo Settore nel Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal decreto legislativo 117/2017, istanza protocollata in data 19 marzo 2026 al n. 7051/A2202B;

- di dare mandato altresì al medesimo di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte, soppressioni e varianti che fossero eventualmente richieste dalle Autorità competenti per i fini di cui sopra, e di provvedere alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni o a darne delega ad un professionista.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e minuti venti.

Il presente verbale è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Si richiede altresì l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo trattandosi di modifiche statutarie di adeguamento ai sensi dello stesso decreto conseguenti ad una richiesta delle Autorità competenti a seguito di Comunicazione di sospensione, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, per un procedimento di iscrizione al RUNTS già in corso, presentato e protocollato nei termini di legge.

Le parti, previamente informate prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali ed alla loro conservazione (G.D.P.R. Reg. Europeo n. 2016/679).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con nastro indelebile, atto che leggo al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà, lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti trenta.

Occupi il presente atto otto pagine e sin qui della nona di tre fogli.

In originale firmato:

Beniamino Savio

Francesca Ballatore (Impronta del Sigillo)



Firmato digitalmente da FRANCESCA BALLATORE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI TORINO:80083440018

Statuto dell'Associazione 1 Caffè ETS

Premessa

L'Associazione 1 Caffè Onlus è stata costituita il 17 ottobre 2011 con l'obiettivo di promuovere e diffondere una cultura della solidarietà partecipata e della responsabilità sociale, favorendo forme innovative di sostegno agli enti del Terzo Settore e alle iniziative ad impatto sociale.

Fin dalla sua origine, l'Associazione ha sviluppato un modello originale di raccolta fondi basato sul principio della micro-donazione diffusa, ispirato al valore simbolico del "caffè", quale gesto quotidiano accessibile a tutti, capace di generare impatto collettivo attraverso il contributo di una comunità ampia e partecipativa.

Attraverso strumenti digitali, attività di sensibilizzazione e campagne di comunicazione sociale, l'Associazione promuove la conoscenza e il sostegno di progetti realizzati da enti non profit, favorendo la connessione tra cittadini, organizzazioni della società civile, mondo della filantropia e imprese socialmente responsabili.

L'evoluzione normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore rappresenta l'occasione per consolidare e aggiornare la missione originaria dell'Associazione, collocandola pienamente nel sistema degli Enti del Terzo Settore e rafforzandone la finalità civica, solidaristica e di utilità sociale.

Denominazione - Sede - Scopo – Durata

ART. 1 - DENOMINAZIONE - È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, un'associazione denominata "1 Caffè". L'Associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.

ART. 2. - SEDE - L'Associazione ha sede nel Comune di Torino.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Con deliberazione degli organi competenti possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale.

ART. 3. - SCOPO - FINALITÀ E ATTIVITÀ - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di

erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice;
- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico l'Associazione intende operare:

- nella promozione della cultura del dono e della partecipazione civica;
- nel sostegno e il rafforzamento degli Enti del Terzo Settore, anche attraverso attività di fundraising, comunicazione sociale e capacity building;
- nella diffusione di pratiche innovative di filantropia accessibile e inclusiva;

In particolare l'Associazione proseguirà la propria attività di:

Informazione e promozione delle associazioni presenti sul territorio italiano;

raccolta fondi tramite il sito internet dell'associazione e attraverso i suoi derivati (applicazioni, blog, ecc): tali fondi saranno devoluti in favore delle associazioni presenti sul territorio italiano; i donatori saranno informati sulla destinazione dei fondi raccolti;

raccolta di informazioni su situazioni di disagio sociale presenti sul territorio italiano;

organizzazione e promozione di iniziative di carattere sociale, musicale e culturale con lo scopo di raccogliere fondi da devolvere in favore delle associazioni presenti sul territorio nazionale.

Ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 117/2017 l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

La deliberazione di avvio delle attività diverse è di competenza del Consiglio Direttivo, che deve accertare e attestare il rispetto dei criteri e dei limiti definiti dal D.M. 107/2021, con particolare riferimento al limite percentuale sulle entrate complessive dell'ente.

Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse è documentato nella relazione di missione o, qualora redatto, nel rendiconto per cassa, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo quanto disposto dall'art. 7 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

ART. 4. - DURATA - L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

Patrimonio - Quota associativa - Esercizio associativo

ART. 5. - PATRIMONIO - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,

anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6. - QUOTA ASSOCIATIVA - La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7. - ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO - Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario e sarà predisposto il rendiconto preventivo del successivo esercizio.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà redigere il bilancio di esercizio nella forma del rendiconto per cassa nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 8 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 9. - UTILI E AVANZI DI GESTIONE - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Associati

ART. 10. - ASSOCIATI - Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti

dall'art. 12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART. 11. - DIRITTI ED OBBLIGHI - Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 12. - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO - La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

La dichiarazione di dimissioni ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Cause di esclusione sono:

- la morosità;
- la perdita dei requisiti per l'ingresso;
- il mancato rispetto degli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
- arrecare danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

La morosità è dichiarata dall'organo amministrativo.

L'esclusione per perdita dei requisiti o per violazione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno

alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Amministrazione

ART. 13. - CONSIGLIO DIRETTIVO - L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 c.c.

L'assunzione della carica è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

La nomina degli amministratori è riservata all'Assemblea.

I componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato, ove vi sia, dal primo dei non eletti.

In mancanza del primo dei non eletti, la sostituzione è disposta dall'Assemblea degli associati, che provvede alla nomina di un nuovo consigliere con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Il consigliere così nominato resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio direttivo

ART. 14. - ORGANI DEL CONSIGLIO - Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente e, qualora nominato, un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio direttivo è Presidente dell'Associazione.

ART. 15. - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO - Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci finale e preventivo e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 16. - POTERI DEL CONSIGLIO - Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea eventuali Regolamenti;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il presidente e vicepresidente;
- nominare il tesoriere
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il consiglio direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter c.c.

Presidente

ART. 17. - POTERI DEL PRESIDENTE - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.



Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, ove designato, o dal componente del Consiglio più anziano di età.

Tesoriere

ART. 18. - TESORIERE - Il tesoriere, qualora nominato, gestisce ed amministra il patrimonio dell'Associazione seguendo quanto deliberato dal Consiglio direttivo provvedendo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

Assemblee

ART. 19. - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - Gli associati sono convocati in Assemblea dal Presidente almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

ART. 20. - DELIBERE - L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo.
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera sui Regolamenti associativi proposti dal Consiglio direttivo.

ART. 21. - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma



scritta.

Ciascun associato ha inderogabilmente diritto al voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega in forma scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato non può ricevere deleghe da oltre tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e da oltre cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché con mezzi che consentano di accertare l'identità e la legittimazione dell'Associato e sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 22. - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato.

ART. 23. - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.

Organi di Controllo

ART. 24. - NOMINA E REQUISITI - La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria e nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.



La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 25. - POTERI - L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisione legale dei conti

ART. 26. - REVISIONE LEGALE DEI CONTI - Salvo quanto previsto dall'art. 24, l'Ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Degli Organi associativi

ART. 27. - RESPONSABILITÀ - Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'art. 15 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ART. 28. - DENUNZIA AL TRIBUNALE O AGLI ORGANI DI CONTROLLO - 1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della

revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati ove si superi il numero di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, c.c.

VOLONTARI E LAVORATORI

ART. 29. - VOLONTARI - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 30. - LAVORATORI - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Scioglimento

ART. 31. - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - Lo scioglimento volontario dell'Ente è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 21, ultimo comma, del Codice civile, su proposta del Consiglio Direttivo/Amministrazione.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi

dell'articolo 9 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea o dall'organo competente secondo Statuto, che appartenga preferibilmente alla medesima tipologia (ODV/APS/Fondazione ETS) e che persegua finalità analoghe o complementari.

Qualora l'Assemblea non individui alcun Ente del Terzo Settore beneficiario o non sia possibile procedere alla devoluzione secondo i criteri di cui sopra, la devoluzione verrà disposta conformemente alle determinazioni dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, escludendosi in ogni caso soggetti diversi dagli ETS.

La richiesta di parere all'Ufficio competente è trasmessa secondo le modalità previste dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modificazioni. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione senza risposta, il parere si intende reso positivamente.

Gli atti dispositivi del patrimonio residuo compiuti senza parere o in difformità dello stesso sono nulli ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.lgs. 117/2017.

Controversie

ART. 32. CLAUSOLA COMPROMISSORIA - La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro. Resta salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei casi inderogabili.

ART. 33. - RINVIO A NORME DI LEGGE - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica quanto stabilito dal d.lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

In originale firmato:

Beniamino Savio

Francesca Ballatore (Impronta del Sigillo)



Certificazione di conformità di copia informatica ad originale analogico (art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89)
Certifico io sottoscritta, dott.ssa Francesca Ballatore, Notaio in Torino, iscritta nel ruolo del Distretto Notarile di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 4 marzo 2027, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia composta di diciassette pagine a video oltre la presente - redatta su supporto informatico in formato non modificabile (file *.pdf/a) - è conforme all'originale documento analogico ricevuto da me notaio, firmato a norma di legge.
Torino li diciannove giugno duemilaventisei, corso Matteotti numero cinquantacinque
File firmato digitalmente dal notaio Francesca Ballatore



Firmato digitalmente da FRANCESCA BALLATORE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI TORINO:80083440018